CASSAZIONE/Per i giudici l'abusività va dimostrata in base alla convenienza economica

Accordi simulati, non c'è abuso

Alla base dell'elusione deve esserci un contratto valido

DI DEBORA ALBERICI

Brusca frenata sull'abuso del diritto. Il fisco non può contestare l'elusione fiscale sulla sola base del fatto che il contratto è simulato: è infatti tenuto a provare che l'unico scopo è l'indebito risparmio di imposta in assenza di qualunque vantaggio economico per l'impresa dall'operazione commerciale. In altri termini, alla base dell'elusione dev'esserci sempre un accordo commerciale valido e non fraudolento o simulato.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24914 del 6 novembre 2013, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

La sezione tributaria, con una lunghissima motivazione, ha dato torto all'amministrazione finanziaria che aveva recuperato a tassazione delle imposte, contestando a una cooperativa la simulazione di un contratto di soccida.

Ma l'obiezione dell'amministrazione finanziaria è per i Supremi giudici, che hanno confermato la doppia conforme di merito, insufficiente a far valere l'elusione fiscale.

Sul punto in sentenza si chiarisce che «vanno escluse dalla nozione di abuso del diritto in materia tributaria le ipotesi di condotte illecite fraudolente o anche soltanto simulatorie, iscrivendosi invece il fenomeno nell'ambito delle sole condotte lecite (cioè: non violative di prescrizioni normative) e non occulte (essendo realmente diretta la volontà dei contraenti abusivi alla produzione degli effetti giuridici previsti dalla legge), che consentono di perseguire legalmente il risultato finale previsto, attraverso per esempio l'uso indiretto del negozio o il collegamento negoziale o anche eventuali deroghe negoziali allo schema tipico dei contratti o commistioni tra discipline negoziali differenti (che collocano il rapporto nella sfera dei negozi atipici o misti rimessi all'esercizio della autonomia privata) o ancora il frazionamento in autonomi contratti di prestazioni unitariamente riconducibili a un medesimo schema negoziale tipico».

Inoltre il connotato della abusività della condotta dev'essere ravvisato nel risultato finale, da valutarsi secondo un criterio oggettivo, elusivo della imposizione fiscale, ottenuto all'esito dell'operazione negoziale, risultato che viene raggiunto dalle parti evitando che l'operazione economica venga a integrare il fatto giuridicamente rilevante che la norma impositiva assume a presupposto d'imposta.

In altri termini, gli indici sintomatici ai quali occorre attingere per la dimostrazione della abusività della condotta non vanno ricercati nella causa (funzione economico-sociale) o negli effetti giuridici del negozio o della complessa operazione negoziale (diretti a disciplinare il regolamento di interessi voluto dalle parti), ma debbono essere ricercati nel limite imposto dalla convenienza economica dell'operazione commerciale.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Testi delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Giudicato esterno rilevabile d'ufficio

È nullo l'accertamento a carico del professionista se la Ctr ha invalidato l'atto impositivo contenente la rettifica del reddito dello studio associato. Non solo. Nel processo tributario il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio se gli atti fiscali sono in stretto rapporto di pregiudizialità.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24901 del 6 novembre 2013, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.

Non dovrà quindi pagare le maggiori imposte un medico che aveva ricevuto un accertamento della maggior Irpef in conseguenza di una rettifica del reddito a carico dell'associazione professionale.

Ciò perché, spiega la sezione tributaria, dal definitivo annullamento degli avvisi di accertamento del reddito per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991 emessi nei confronti dello Studio associato, dai quali, erano originati «per trasparenza» gli avvisi nei confronti della contribuente, deriva l'annullamento di questi ultimi dato il rapporto di stretta dipendenza pregiudiziale tra gli uni e gli altri atti impositivi, e quindi anche indipendentemente dalla circostanza che nei rispettivi giudizi le parti siano state ovviamente differenti.

Infatti, il giudicato esterno dev'esser rilevato d'ufficio anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia impugnata. E nel caso consegua a una sentenza della Corte di cassazione, come avvenuto nella specie, alla sua ricerca questo giudice deve provvedere anche autonomamente, sulla scorta per esempio della raccolta ufficiale di massime e pronunce, per evitare il contrasto di giudicati e al fine di attuare la funzione nomofilattica che le è propria. Alla produzione di un giudicato successivamente formatosi, del resto, non è comunque di ostacolo il divieto dell'art. 372 cod. proc. civ., norma che è soltanto riferibile a documenti che potevano esser prodotti nelle fasi di merito.

La vicenda riguarda una dottoressa che si era associata a un importante studio romano. Il fisco aveva notificato un accertamento all'associazione professionale contenente il maggior reddito. Per la trasparenza, si era giustificato l'ufficio, erano arrivati avvisi di accertamento a tutti i professionisti.

Nel frattempo lo studio aveva impugnato la rettifica ottenendo l'annullamento dell'atto impositivo, in primo e secondo grado e poi in Cassazione.

Sulla base del secondo verdetto la donna ha impugnato l'atto impositivo che la riguardava direttamente ottenendo una prima vittoria presso la Ctp di Roma. La decisione è stata poi confermata dalla Ctr.

A questo punto l'amministrazione finanziaria ha presentato ricorso alla Suprema corte, ma senza successo.

Anche la procura generale del Palazzaccio aveva chiesto al Collegio di legittimità di confermare l'invalidità dell'accertamento.

Debora Alberici

Iva, benefici fiscali ampi

L'Iva fatturata può essere detratta anche se la compravendita non è andata a buon fine. Infatti, per negare il beneficio l'amministrazione finanziaria è tenuta a provare la natura elusiva o fraudolenta dell'operazione commerciale. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24920 del 6 novembre 2013, ha accolto il ricorso di una società che chiedeva il rimborso dell'Iva fatturata su una compravendita di beni ammortizzabili. L'ufficio aveva negato l'accesso al beneficio perché il contratto non era andato a buon fine mancando il versamento di parte del prezzo.

Ad avviso del Supremo collegio, invece, la mera regolarità formale dei documenti contabili non è sufficiente a fondare il diritto alla detrazione o al rimborso della imposta fatturata, che richiede pur sempre che alla rappresentazione documentale corrisponda l'esistenza di una reale operazione economica. Con la conseguenza che, se eventi quali il mancato adempimento della prestazione dedotta in contratto o la risoluzione per inadempimento dello stesso non consentono di qualificare l'operazione come inesistente a fini fiscali e dunque di escludere per ciò stesso il diritto alla detrazione/rimborso dell'imposta assolta con la fattura, tale diritto può invece essere efficacemente contestato laddove, attraverso l'esame della volontà negoziale delle parti e in relazione agli elementi fattuali inerenti la fase della stipula e della esecuzione dell'accordo, emerga la natura elusiva della operazione (simulazione assoluta) o l'intento fraudolento delle parti in quanto diretto a dissimulare una operazione soggettivamente od oggettivamente inesistente. In altri termini, o il fisco riesce a provare che la compravendita è stata simulata fin dall'inizio o il tributo fatturato rientra nel beneficio fiscale a prescindere dal versamento del prezzo.

Debora Alberici

BREVI

***L'Ordine dei dottori** commercialisti e degli esperti contabili di Milano dedica la decima edizione dell'annuale convegno nazionale sulle garanzie e tutele sociali a uno dei temi più urgenti dell'agenda di governo: la riduzione della spesa pubblica, resa sempre più necessaria dallo stato delle finanze e dal livello di pressione tributaria raggiunto. Rimodulando il rapporto tra risorse impiegate e servizi prodotti, per non compromettere la qualità delle prestazioni per cittadini e imprese. Il convegno «Spendere meno, spendere meglio, proposte per una spesa pubblica di qualità», che si terrà martedì 12 novembre all'Aula magna dell'Università Bocconi (via Gobbi 5), sarà quindi dedicato al complesso equilibrio tra spending review e qualità dei servizi pubblici.*

***«Siamo agli sgoccioli».** Così il direttore generale dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, risponde sui tempi per l'arrivo del redditometro. Entrando alla giunta di Assonime, Befera ha precisato che l'entrata in vigore potrebbe essere «anche prima» di qualche settimana. Con l'Autorità per la privacy, con la quale dovevano essere definiti gli ultimi dettagli, «è tutto a posto» ha concluso.*

***Sul fronte del** consumo del suolo «se domani (oggi, ndr) la Conferenza delle regioni darà via libera avremo fatto un passo in avanti, altrimenti proporrò la normativa», messa a punto negli scorsi mesi, «come collegato alla legge di Stabilità». Lo ha detto, in un passaggio del suo intervento agli Stati generali della Green economy, il ministro dell'ambiente, Andrea Orlando.*

***Il 5 novembre 2013** una delegazione del consiglio direttivo Oice ha incontrato il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Sergio Santoro. Tema dell'incontro è stato quello degli eccessivi ribassi che si stanno registrando, oltre che nel settore della progettazione «classica» di opere pubbliche, anche in altri settori della consulenza tecnico-professionale, come ad esempio in quello ambientale. Il presidente Santoro, nel condividere le preoccupazioni dell'Oice, si è detto disponibile a valutare e approfondire i casi che verranno segnalati alla Direzione vigilanza.*